



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO:

PARTI SPECIALI

V 1.0 Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2020

V 1.1 Aggiornamento al d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

V 1.2 Aggiornamento alla L. 9 marzo 2022, n. 22

V 1.3 Aggiornamento alla L. 9 ottobre 2023, n. 17

12.0. PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DECRETO)

12.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 25 del Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati contro la Pubblica Amministrazione, commessi a favore o a vantaggio della Società.

Tale normativa è stata profondamente modificata per effetto della L. 190/2012, la c.d. "legge anticorruzione".

La disciplina è stata nuovamente poi modificata in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, quindi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 attuativo della direttiva UE 2017/1371 che ha introdotto come nuove fattispecie di reato presupposto il peculato, l'abuso d'ufficio, e il contrabbando oltre ad aver ampliato il novero dei delitti di cui al D.lgs. n. 74 del 10 marzo del 2000 suscettibili di determinare l'applicazione del Decreto.

Buona parte delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale A sono dei c.d. "reati propri", che possono cioè essere commessi unicamente dai soggetti previsti dalla legge (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Cionondimeno, salvi i casi di reati a concorso necessario (in cui cioè è imprescindibile la partecipazione di un soggetto che non riveste la qualifica pubblicistica), è sempre possibile essere ritenuti responsabili a titolo di concorso, ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

I reati di peculato (artt. 314, 316 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nonché i delitti di corruzione (artt. 318, 319 e 319-quater c.p.) possono essere commessi tanto avvalendosi di un pubblico ufficiale che di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), nonché di membri di taluni organismi sovranazionali e comunitari (art. 322-bis c.p.).

L'art. 25 del Decreto stabilisce, al quinto comma, che la condanna per i delitti di cui ai commi II e III comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione delle misure interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato presupposto è stato commesso da persona sottoposta alla direzione o vigilanza dell'apicale.

Il comma V-bis dell'articolo 25 prevede, infine, che, nel caso di condotte riparatorie antecedenti alla sentenza di primo grado, le sanzioni interdittive abbiano la durata stabilita dall'articolo 13, comma II – non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Ad oggi, la responsabilità della persona giuridica è azionabile in conseguenza dei seguenti reati presupposto:

- Peculato (art. 314 c.p. e art. 316 c.p.)

Il reato di cui all'art. 314 c.p., punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La pena è diminuita se il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

Ai sensi del comma I dell'art. 314 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, il colpevole che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e di poi restituita immediatamente dopo l'uso momentaneo.

L'art. 316 c.p., peculato di mediante profitto dell'errore altrui, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo denaro od altra utilità.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni qualora il fatto offenda gli interessi dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

L'art. 25, comma I del Decreto stabilisce, per le violazioni in esame, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. La stessa sanzione si applica, quando, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, I comma, 316 c.p., il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- Corruzione ed istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., art. 322, comma I e III, c.p.)

Il reato di cui all'art. 318 c.p. punisce, con la pena della reclusione da tre a otto anni, il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 321 c.p., inoltre, la medesima pena si applica al corruttore.

Ai sensi dell'art. 322, comma III, c.p., inoltre, è punito con la pena di cui all'art. 318, ridotta di un terzo, anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Ai sensi dell'art. 322, comma I, c.p., infine, è punito – con la pena di cui all'art. 318 c.p. ridotta di un terzo – anche il privato che offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'oggetto della pretesa corruttiva, nel reato in esame, è un atto dovuto in base ai poteri o alla funzione, quale ad esempio la velocizzazione di una pratica.

L'art. 25, comma I del Decreto applica, per le violazioni in esame, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

- Corruzione ed istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., art. 319 bis c.p., art. 322, comma II e IV c.p.)

Il reato di cui all'art. 319 c.p. punisce, con la pena della reclusione da sei a dieci anni, il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare (o aver ommesso o ritardato) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere (o aver compiuto) un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Questo tanto che il denaro o l'altra utilità sia per il pubblico ufficiale che sia per un terzo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., inoltre, la medesima pena si applica al corruttore.

Ai sensi dell'art. 322, comma II, c.p., inoltre, è punito – con la pena di cui all'art. 319 c.p. ridotta di un terzo – anche il privato che offra o prometta denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a commettere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Ai sensi dell'art. 322, comma IV, c.p., la stessa pena prevista dall'art. 323, comma II, c.p., si applica anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le stesse finalità di cui all'art. 319, comma I, c.p.

Le norme richiamate sanzionano, quindi, tanto l'omissione di un atto dovuto che la commissione di un atto contrario al dovuto.

L'art. 25, comma II del Decreto applica, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

L'art. 25, comma III del Decreto applica, infine, la sanzione da 300 a 800 quote per il caso in cui i fatti di cui all'art. 319 c.p. hanno ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento di rimborsi e tributi, come previsto dall'art. 319 bis c.p. richiamato dalla disposizione del Decreto citato, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato di cui all'art. 319-ter, comma I, c.p. punisce, con la pena della reclusione da sei a dodici anni, i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p., qualora siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Il comma II dell'art. 319-ter c.p., inoltre, è strutturato quale delitto aggravato dall'evento, poiché prevede, rispetto alla fattispecie appena richiamata, due aggravanti ad effetto speciale qualora, in conseguenza della corruzione, il soggetto passivo del reato venga condannato ad una pena detentiva.

Le condotte corruttive possono essere riferite unicamente ad un processo, con ciò dovendosi escludere la fase precedente all'instaurarsi dello stesso, che può essere solo civile, penale od amministrativo, escludendo cioè ogni altro genere di processo.

L'art. 25, comma II del Decreto applica, per la violazione della fattispecie prevista dall'art. 319-ter, comma I, c.p., la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Laddove ricorra l'ipotesi aggravata di cui al comma II dell'art. 319-ter, c.p., l'art. 25, comma III del Decreto, prevede la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Il delitto di concussione punisce, con la reclusione da sei a dodici anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Si tratta di un reato che può essere commesso unicamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, essendo la persona che dà o promette il denaro o altra utilità soggetto passivo del reato: in ogni caso, è possibile immaginare una responsabilità a titolo di istigazione e concorso in capo al soggetto che dovesse spingere il pubblico ufficiale verso una siffatta condotta.

L'art. 25, comma III del Decreto applica, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il delitto di cui all'art. 319-quater c.p. punisce, con la pena della reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

In tali casi, il soggetto che dà o promette l'utilità è punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

Rispetto al delitto di concussione, in cui si ritiene che il pubblico ufficiale abbia "soggiogato" il volere del soggetto passivo, nel caso di specie il rapporto illecito è bilaterale, seppur ancora sproporzionato a favore del pubblico ufficiale. Di qui, la scelta legislativa di sanzionare entrambe le parti del *pactum sceleris*.

La norma prevede una clausola di sussidiarietà, che rende la condotta punibile "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

L'art. 25, comma III del Decreto applica, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il delitto di cui all'art. 323 comma I c.p., così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, punisce, con la pena della reclusione da uno a quattro anni, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il comma II dell'art. 323 prevede un aumento di pena laddove il vantaggio o il danno siano di rilevante gravità.

La norma prevede la clausola di sussidiarietà, che rende la condotta punibile "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

L'art. 25, comma I del Decreto stabilisce, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. La medesima sanzione si applica quando, il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il delitto di cui all'art. 346-bis c.p. punisce, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi, chiunque, al di fuori del concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o membri di taluni organismi sovranazionali e comunitari (art. 322-bis c.p.) si faccia dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità quale prezzo della propria mediazione illecita o remunerazione in relazione all'esercizio delle funzioni o poteri del pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o soggetto di cui all'art. 322-bis c.p.

L'art. 25, comma I del Decreto applica, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il delitto di cui all'art. 353 c.p. punisce, con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

L'art. 24, comma I del Decreto applica, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, che può essere aumentata nella sanzione da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità nonché le sanzioni interdittive di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 9.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il delitto di cui all'art. 353-bis c.p. punisce, con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

L'art. 24, comma I del Decreto applica, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, che può essere aumentata nella sanzione da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità nonché le sanzioni interdittive di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 9.

12.2. REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 24 del Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati di frode commessi nei confronti dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea, frode nelle forniture pubbliche (nonché frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico).

Per le violazioni di seguito indicate, l'art. 24, comma I, dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote; il comma II del medesimo articolo introduce, inoltre, la sanzione da 200 a 600 quote per i casi in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, o ne sia derivato un danno di particolare gravità.

Ai sensi del comma III, infine, si applicano nei confronti della Società le sanzioni di cui all'art. 9, comma II, lett. c), d) ed e) (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi).

Ad oggi, la responsabilità delle persone giuridiche è azionabile in conseguenza dei seguenti reati presupposto:

- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

L'art. 640, comma 2 n. 1 c.p., punisce, con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 ad euro 1.549, chiunque, ponendo in essere artifici o raggiri ed inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, arrecando un danno patrimoniale allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Oltre alle sanzioni detentive e pecuniarie, è applicabile, ai sensi dell'art. 640-quater c.p., la confisca per equivalente dei beni costituenti prezzo, prodotto o profitto del reato.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato di cui all'art. 640-bis punisce, con la pena della reclusione da due a sette anni, chi ponga in essere una truffa per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni pubbliche dello stesso genere, comunque denominate, concesse o erogate dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee.

Oltre alle sanzioni detentive e pecuniarie, è applicabile, ai sensi dell'art. 640-quater c.p., la confisca per equivalente dei beni costituenti prezzo, prodotto o profitto del reato.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Questo delitto è stato previsto come fattispecie residuale rispetto alla precedente, in modo da sanzionare, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e con la reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro le condotte illecite anche nei casi in cui non risulti agevole dimostrare i molteplici elementi costitutivi il reato di truffa, in particolar modo per quanto riguarda gli artifici o raggiri.

Tale reato si può configurare nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Il reato si consuma con l'ottenimento dei finanziamenti, indipendentemente dalla destinazione che venga riservata alle erogazioni.

Il comma II dell'art. 316-ter c.p. prevede che, qualora la somma percepita sia inferiore ad euro 3.999,96 si applichi unicamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a 25.822.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, di altro Ente pubblico e delle Comunità europee, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per la percezione di erogazioni pubbliche. La distinzione tra le due fattispecie è costituita dalla presenza, nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter c.p., di un errore altrui, di cui il soggetto agente si limita ad approfittare.

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 316-bis c.p., con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, è quella di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, finanziamenti o sovvenzioni, li destini a finalità diverse da quelle per cui tali finanziamenti erano stati concessi.

- Frode nelle Pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale reato, introdotto nel catalogo dei reati presupposto con il d.lgs. n. 75/2020, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.032 chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali in pubbliche forniture di cui all'art. 355 c.p.

L'art. 355 c.p., a sua volta, punisce chiunque, non adempiendo agli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o dell'Unione Europea ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Scopo della disposizione dell'art. 356 c.p. è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione dei contratti di pubbliche forniture, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter c.p. punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 ad euro 1.032, chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Qualora ricorra una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni, e della multa da euro 309 ad euro 1.549.

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)

L'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito; sempre che la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 5.000 euro.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

La pena è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

12.3. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'art. 377-bis c.p. punisce, con la reclusione da due a sei anni, il comportamento di chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a renderne di mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a patto che questa abbia la facoltà di non rispondere.

Ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La presente violazione è inserita all'interno della Parte Speciale A per omogeneità di trattazione.

12.4. MAPPATURA DEI RISCHI

Dall'attività di *risk assessment* è emerso un rischio potenziale di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le attività ordinarie della Società, infatti, presuppongono contatti con la Pubblica Amministrazione di tipo diretto, in particolar modo in relazione alla partecipazione a gare pubbliche e ai relativi adempimenti connessi all'eventuale aggiudicazione.

Per queste ragioni, si è ritenuto quindi necessario adottare dei protocolli generali e speciali, nonché una specifica procedura, al fine di minimizzare i rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

12.5. PROTOCOLLI OPERATIVI

12.5.1. *Protocolli Generali: principi generali di comportamento*

Divieti

La presente sezione prevede l'espreso divieto, a carico dei Destinatari, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni monetarie in favore dei Destinatari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, ad esempio, promesse di assunzione) a funzionari pubblici italiani o esteri (o a loro familiari);
- distribuire omaggi e regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività;
- in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque attinenti la sfera della comunicazione, sono sempre autorizzate dall'Amministratore Delegato, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere autorizzazioni o concessioni;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- condizionare, o provare a condizionare, gare pubbliche o porre in essere comportamenti fraudolenti e collusivi finalizzati a non celebrare gare laddove queste siano giuridicamente necessarie.

Obblighi

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio (Referente Interno);
- i rapporti con la P.A. sono tenuti, sotto la supervisione del Referente Interno, dai soggetti a ciò autorizzati dal consiglio di amministrazione;
- è inoltre prevista l'istituzione di un Referente Interno per i rapporti telematici con la P.A., con il compito di supervisionare i soggetti autorizzati ad utilizzare le credenziali della Società per l'espletamento di tali rapporti.

I rapporti telematici non richiedono l'osservanza dei presidi di cui al protocollo n. 1, essendo la tracciabilità garantita dalla modalità di rapporto con la P.A. I rapporti telematici vengono in ogni caso intrattenuti, con credenziali informatiche individualizzate, dai soggetti a ciò autorizzati;

- gli incarichi conferiti ad appaltatori, consulenti, professionisti esterni e Partner, a qualunque titolo questi vengano conferiti, devono seguire le specifiche procedure in materia, avere traccia scritta e supporto documentale adeguato a ricostruirli;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura al di fuori dell'utilizzo inerente la piccola cassa, oltre il limite legale;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività connesse ai rapporti con la P.A. devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente al Referente Interno;
- il Referente Interno, ricevute le segnalazioni, valuta l'opportunità di comunicarne il contenuto all'Organismo di Vigilanza;
- su ogni singola attività sensibile è opportuno prevedere, a cura dell'Organismo di Vigilanza, un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative.

12.5.2. Protocolli Speciali

Protocollo 1 - Gestione dei rapporti e delle relazioni che prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione – Gestione incarichi esterni	
<i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i>	Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti diretti o indiretti con la P.A. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione.
<i>Gestione operativa</i>	<p>Con riferimento a tali aree sensibili è necessario seguire le seguenti linee di comportamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le relazioni con autorità governative e le strategie di comunicazione che prevedano direttamente o indirettamente il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione sono svolte sotto la responsabilità e il controllo dei Referenti Interni; ▪ le relazioni sono condotte dai soggetti autorizzati, i cui nominativi sono inseriti in un elenco approvato dal consiglio di amministrazione. In via eccezionale, i rapporti possono essere intrattenuti da soggetti diversi, preventivamente autorizzati in forma scritta, dall'Amministratore Delegato; ▪ il contenuto degli incontri con esponenti della P.A. o di altri organi di vigilanza deve essere riassunto per iscritto in modo che sia possibile ricostruire il tempo, il luogo, l'oggetto dell'incontro e i suoi partecipanti; tali informazioni vengono trasmesse al Referente interno; ▪ monitorare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse nella gestione dei suddetti rapporti con la Pubblica Amministrazione; i Destinatari sono tenuti a dare immediata segnalazione di ogni situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse, astenendosi comunque da ogni atto o comportamento tali da poter ledere gli interessi o la reputazione di ITD Solutions; ▪ in occasione dell'assunzione di nuovo personale, deve essere richiesta l'eventuale parentela o affinità con pubblici ufficiali o in genere esponenti della Pubblica Amministrazione; ▪ garantire adeguata formazione relativamente alle disposizioni del Modello, del Codice Etico e delle policy e procedure; ▪ in relazione agli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, sussistono i medesimi obblighi di rendicontazione al Referente Interno; L'Amministratore Delegato valuterà di volta in volta se prevedere che la gestione di taluni processi e incontri debba essere portata avanti dai medesimi congiuntamente ad un dipendente; ▪ l'Organismo di Vigilanza procederà con una verifica a campione sull'effettività degli incarichi conferiti a Collaboratori esterni; ▪ in ogni caso, ad di fuori delle spese correnti di "piccola cassa", nessun pagamento può esser effettuato in contanti o in natura.

Protocollo 2 - Gestione della partecipazione a gare pubbliche e relativi controlli

<i>Definizione dei ruoli e responsabilità</i>	Il potere decisionale sulla partecipazione della Società ad un bando di gara spetta ai soggetti in possesso dei relativi poteri. I rapporti con consulenti esterni incaricati di elaborare le domande e di gestire le procedure di partecipazione devono essere improntati a chiarezza e trasparenza.
<i>Gestione operativa</i>	<p>L'eventuale partecipazione gare pubbliche e la successiva gestione in caso di aggiudicazione delle stesse deve essere uniformata alle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il responsabile di ciascun progetto, prima di finalizzare le eventuali domande e di inviare la documentazione relativa alle gare, deve sottoporre tale documentazione all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale; ▪ è proibito intrattenere con la stazione appaltante rapporti, diretti o indiretti, volti a condizionare o comunque influenzare l'agire della stazione appaltante, tanto in relazione alle modalità da seguire che sull'esito delle selezioni svolte a mezzo di gare pubbliche; ▪ i rapporti con consulenti esterni devono necessariamente essere contrattualizzati, con specifica indicazione del compenso e delle attività richieste; i consulenti esterni dovranno sottoscrivere un impegno a rispettare le disposizioni del presente Modello; in ogni caso, per procedere al pagamento dei compensi dei consulenti esterni è necessario che venga fornita evidenza dettagliata delle attività svolte; ▪ in caso di ottenimento di fondi pubblici, la rendicontazione della loro destinazione deve essere tenuta in maniera dettagliata e aggiornata con cadenza mensile. Il livello aziendale superiore ha l'onere di verificare e ratificare la destinazione data a tali fondi.

Protocollo 3 - Gestione della liquidità	
<i>Transazioni finanziarie</i>	<p>Non sono ammessi pagamenti in natura, in contanti o con strumenti di pagamento che non permettono la piena tracciabilità, tranne nei casi espressamente previsti dalle norme applicabili e comunque entro i limiti legali.</p> <p>Ogni transazione deve poter essere tracciabile e verificabile ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi;</p> <p>Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Deve esistere un'autorizzazione della disposizione di pagamento.</p> <p>E' necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito.</p> <p>E' necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa.</p> <p>E' opportuno prevedere controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie.</p>
<i>Irregolarità o anomalie</i>	<p>Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pagamento di fatture; ▪ pagamenti relativi alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali; ▪ corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni; ▪ destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitario nazionali o regionali, <p>devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.</p>

Protocollo 4 - Gestione dell'omaggistica/ospitalità nei confronti di soggetti pubblici	
<i>Omaggi/donazioni</i>	<p>La regola generale cui uniformarsi è l'esiguità degli omaggi o dei doni, con espresso divieto di fare doni ed omaggi il cui valore possa anche solo ipoteticamente essere preso in considerazione per l'assunzione di una decisione da parte del pubblico ufficiale.</p> <p>Deve essere rispettata, in ogni caso, la <i>policy</i> in materia di doni e regalie.</p>
<i>Ospitalità</i>	<p>È consentita l'ospitalità nei confronti dei soggetti pubblici presenti presso le sedi aziendali, con l'invalicabile limite della proporzionalità di tale ospitalità. Anche in questo caso, il discrimine è un valore che possa anche solo ipoteticamente essere preso in considerazione per l'assunzione di una decisione da parte del pubblico ufficiale.</p>

**Protocollo 5 - Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul lavoro
– gestione dichiarazioni**

<i>Ispezioni</i>	<p>Nel corso di ispezioni e perquisizioni, siano esse disposte dalle autorità giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza, ivi comprese le autorità preposte alla verifica del rispetto del d.lgs. 81/2008, alle verifiche tributarie e alle verifiche INPS da parte dell'Ispettorato del lavoro devono partecipare <u>almeno due dipendenti</u>, di cui uno a ciò espressamente delegato. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.</p>
<i>Dichiarazioni</i>	<p>Con riferimento all'eventualità in cui dipendenti della Società siano chiamati a rendere dichiarazioni avanti il Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria o comunque altre autorità pubbliche o di vigilanza, sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a riferire all'Autorità quanto da questa richiesto; ▪ a cooperare con l'Autorità per quanto nella sua disponibilità. <p>Per altro verso, la Società, i suoi organi di amministrazione e controllo e i dipendenti della stessa sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a non assumere alcun comportamento volto a condizionare in qualsivoglia maniera il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni; ▪ a garantire, al netto dell'eventuale contatto iniziale, che i rapporti tra soggetto chiamato a rendere dichiarazioni e Autorità siano diretti e non mediati dalla Società medesima; ▪ a non assumere, nei confronti dei dipendenti che abbiano reso dichiarazioni concernenti l'organizzazione e le attività della Società, alcun provvedimento persecutorio o comunque negativo, né offrirgli denaro o altra utilità come retribuzione per non rendere dichiarazioni o renderne di mendaci.

In aggiunta ai protocolli previsti dal presente Modello, si rimanda alla Procedura integrata in materia di doni e regalie.

13. PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI E GLI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-TER DEL DECRETO)

13.1. REATI SOCIETARI – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

La Parte Speciale “B” elenca i reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti, secondo quanto stabilito dall’art. 25-ter del Decreto. La normativa di riferimento è stata riveduta e ampliata con il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha modificato l’intero Titolo XI del libro V del codice civile (“*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*”). I reati presupposto sono stati da ultimo modificati per effetto della legge 27 maggio 2015, n. 69, che è in particolare intervenuta sulle false comunicazioni sociali.

Con la L. 190/2012, di poi modificata dai d.lgs. 202/2016 e 38/2017, infine, è stata introdotta la lettera s)-bis dell’art. 25-ter del Decreto, che introduce la responsabilità dell’Ente per i reati di corruzione tra privati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c.

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)

Gli artt. 2621 e 2622 c.c. prevedono due ipotesi di reato con condotta tipica in parte coincidente. Le due ipotesi di reato si differenziano per l’ambito applicativo, con l’art. 2622 c.c. riservato a sanzionare le false comunicazioni in società quotate.

Nell’ipotesi generale (art. 2621 c.c., *False comunicazioni sociali*), la pena edittale è la reclusione da uno a cinque anni, mentre le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) sono punite con la reclusione da tre a otto anni.

I due reati possono essere commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori nella redazione dei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, e consistono nella consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, o ancora nell’omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, e cagionando a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Come già evidenziato, soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società: si tratta pertanto di un reato proprio. Non è, peraltro, esclusa la responsabilità a titolo di concorso personale tra i soggetti qualificati e un estraneo.

L’art. 2621-bis c.c. prevede una fattispecie attenuata per i fatti di lieve entità, sanzionata con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l’art. 2621-ter c.c. stabilisce che, al fine della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., dovrà aversi riguardo dell’entità del danno causato.

Il Decreto stabilisce, per le violazioni in esame, pene diverse a seconda delle varie ipotesi: per la violazione di cui all’art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote; per il delitto di cui all’art. 2621-bis c.c., da 100 a 200 quote; per il delitto di cui all’art. 2622 c.c. da 400 a 600 quote. Laddove il profitto conseguito dall’Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- Impedito controllo (art. 2625, comma II, c.c.)

L’art. 2625 c.c. punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o attraverso l’uso di altri artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

La fattispecie prevede due distinte ipotesi, una contravvenzionale e una delittuosa. Perché si configuri l’ipotesi delittuosa, prevista dall’art. 2625, comma II, c.c., è necessario che si sia verificato un danno ai soci, nel qual caso

la pena della reclusione sarà fino a un anno; il delitto è procedibile a querela della persona offesa. Per la fattispecie contravvenzionale la pena è della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Infine, il terzo comma prevede che le pene vengano raddoppiate nel caso in cui si tratti di società quotate in mercati regolamentati in Italia o nell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. n. 58/1998.

Il Decreto stabilisce, per la sola violazione di cui al II comma, fattispecie delittuosa, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

L'art. 2626 c.c. punisce, con la pena della reclusione fino ad un anno, l'amministratore che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisca, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, o li liberi dall'obbligo di eseguirli.

I soci possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorso, *ex art. 110 ss. c.p.*, nel caso in cui abbiano svolto attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta sanzionata consiste nella ripartizione degli utili, o degli acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si tratta di un reato contravvenzionale, punito con l'arresto fino a un anno. Il reato si estingue se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avviene entro il termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società, ma non è esclusa la responsabilità a titolo di concorso personale tra il soggetto qualificato e l'estraneo.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

La disposizione in esame punisce gli amministratori che acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, fuori dai casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La pena prevista per tale violazione è la reclusione fino a un anno; la medesima pena è prevista per gli amministratori che acquistino o sottoscrivano azioni o quote della società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre la responsabilità degli amministratori della controllante sarebbe configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

L'art. 2629 c.c. punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, compiano riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni cagionando in tal maniera un danno ai creditori. La norma prevede la procedibilità a querela della persona offesa; la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da da 300 a 660 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

L'art. 2632 c.c. punisce gli amministratori o i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, o che sottoscrivono reciprocamente azioni o quote, o che sopravvalutano in modo rilevante il valore dei conferimenti in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti; la pena prevista è la reclusione fino a un anno. Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

L'art. 2633 c.c. punisce, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori stessi.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

L'art. 2636 c.c. punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di assicurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque. È richiesto il dolo specifico dell'ingiusto profitto. L'art. 2636 c.c. disciplina un reato di evento, che si consuma, pertanto, solo e soltanto con il raggiungimento della maggioranza assembleare, potendo rilevare unicamente a titolo di tentativo gli eventuali accordi precedenti la votazione.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)**

Il reato punisce, con la reclusione da uno a tre anni, l'amministratore o il consigliere d'amministrazione di una società, quotata in Italia o sul mercato regolamentato di un altro stato dell'Unione Europea, ovvero che abbia interessi diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero soggetti sottoposti a Vigilanza ai sensi D.lgs. n. 385/1993, del TUF del D.lgs. n. 209/2005, che violi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2391, primo comma, c.c.

Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2391 c.c. per l'amministratore riguardano ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, questi abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile

Presupposto per la punibilità dell'omessa comunicazione è, ancora una volta, il danno derivato da tale fatto alla società o a terzi.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art. 2637 c.c. punisce, con la pena della reclusione da uno a cinque anni, chiunque, con condotte tra loro alternative, diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o comunque compia altri artifici concretamente idonei a cagionare un'alterazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato. Alla stessa pena soggiace chi, con le medesime condotte, incide in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ove le condotte di alterazione dei mercati finanziari riguardino strumenti quotati, o per i quali sia stata richiesta l'ammissione su un mercato regolamentato, troverà applicazione il disposto dell'art. 185 del TUF, in seguito analiticamente esaminato.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c., comma I, punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che nelle comunicazioni alle autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla Vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il comma II dell'art. 2638 c.c. punisce, con la pena della reclusione da uno a quattro anni, la condotta dei soggetti suindicati che, consapevolmente, ostacolano l'esercizio delle funzioni di Vigilanza in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di Vigilanza.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635 c.c. punisce, con la pena della reclusione da uno a tre anni e salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società

Il comma II stabilisce la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi per il fatto commesso da chi è sottoposto alla direzione o Vigilanza di uno dei soggetti di cui al comma I.

Alle stesse pene soggiace, ai sensi del III comma, chi promette o dà il denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società quotate in Italia o in altri Stati dell'Unione Europea o con titoli diffusi tra il pubblico in modo rilevante; si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Il Decreto stabilisce, per il delitto di cui al terzo comma, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

■ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635-bis c.c. punisce, con la pena prevista dal primo comma dell'articolo precedente ridotta di un terzo, chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il comma II inserisce una correlativa fattispecie che sanziona la sollecitazione, non accettata, da parte dei medesimi soggetti nei confronti di un terzo.

Il Decreto stabilisce, per la violazione di cui al primo comma, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma II. Laddove il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

13.2. GLI ABUSI DI MERCATO – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

Con la ratifica della “*Legge comunitaria 2004*”, e in particolare della Direttiva 2003/6/CE, l’ordinamento italiano ha ulteriormente ampliato l’ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevedendo all’art. 25-sexies la responsabilità amministrativa dell’Ente per gli abusi di mercato.

Dal luglio 2016, inoltre, è entrato in vigore il Regolamento UE 596/2014/UE, direttamente applicabile in Italia, che ha in parte modificato i presupposti e l’applicazione delle norme in materia di abusi di mercato. Con riferimento alle sanzioni penali, infine, si è al momento in attesa del recepimento in Italia del contenuto della Direttiva 2014/57/UE. Ad oggi, comunque, i reati in esame sono:

▪ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Ai sensi dell’articolo 184 del TUF, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Si applica la stessa pena nei confronti di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni descritte sopra.

Il Giudice ha la facoltà di aumentare la multa fino al triplo, o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato, quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Laddove il prodotto o profitto conseguito dall’Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

▪ Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

L’art. 185 TUF punisce chiunque diffonda notizie false, o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila ad euro dieci milioni.

Il Giudice può, comunque, aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il Decreto stabilisce, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Laddove il prodotto o profitto conseguito dall’Ente sia di rilevante entità, le sanzioni sono aumentate fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

13.3. MAPPATURA DEI RISCHI

Sebbene ITD non sia Società quotati in mercati regolamentati, l’appartenenza al medesimo gruppo di Digital Value s.p.a. suggerisce, in via prudenziale, l’adozione di taluni presidi anche in ordine ai reati di cui al presente paragrafo.

Dall’attività di *risk assessment* è emerso come la Società svolga gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziale sulla base di specifiche procedure, delle quali solo talune sono previste per iscritto, ed è soggetta a revisioni e controlli periodici da parte di auditor esterni.

Le aree di attività maggiormente considerate a rischio possono essere individuate nella predisposizione dei bilanci, nella gestione delle operazioni societarie e delle informazioni privilegiate, nei rapporti coi fornitori e i relativi pagamenti.

13.4. PROTOCOLLI OPERATIVI

13.4.1. Protocolli generali

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio e reporting package, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art 2409 del codice civile;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc..) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate;
- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazione di cui all'art. 2635 c.c. possano potenzialmente diventarlo.

Obblighi

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione e formazione del bilancio d'esercizio e consolidato della Società, nonché degli altri documenti richiesti dalle leggi;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale della Società;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società.

13.4.2. Protocolli speciali

Protocollo 1 – Predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge	
<i>Definizione dei ruoli e delle responsabilità</i>	Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall'Organo di Vigilanza tramite interventi di verifica a campione.
<i>Criteri Generali</i>	<p>Le modalità di gestione della contabilità e di redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio e bilancio consolidato) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta.</p> <p>Deve esistere una suddivisione di ruoli e responsabilità nella gestione della contabilità e nella predisposizione dei documenti contabili.</p> <p>Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi.</p> <p>Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio e bilancio consolidato) deve essere archiviata in un apposito fascicolo.</p> <p>È inoltre necessario prevedere periodici programmi di aggiornamento – informazione del personale impiegato nella effettuazione delle registrazioni contabili.</p>
<i>Gestione Operativa</i>	<p>All'inizio di ogni esercizio viene predisposto un budget di bilancio previsionale annuale.</p> <p>Con cadenza mensile vengono estratti i dati dai mastri di bilancio relativi alla mensilità precedente e viene compilata una tabella di bilancio previsionale per verificare la rispondenza dei dati mensili con il budget previsionale.</p> <p>Gli eventuali dati mancanti vengono accantonati sulla base dei dati di budget annuale, mentre le rimanenze di magazzino sono oggetto di verifica trimestrale.</p>

Protocollo 2 – Gestione dei pagamenti e del ciclo di fatturazione passiva*Gestione operativa*

La gestione del ciclo passivo deve essere improntata al rispetto dei principi della segregazione delle funzioni, della trasparenza e della tracciabilità. A tal fine, per procedere al pagamento di una fornitura è necessario il rispetto dei seguenti passaggi:

- le fatture passive vengono inserite automaticamente nel sistema gestionale;
- la contabilità controlla la correttezza dei dati anagrafici, societari e contabili e conferma i dati a sistema;
- ove applicabile, viene eseguito un controllo di corrispondenza tra i quantitativi presenti sui DDT e quelli riportati in fattura, nonché un controllo di congruità dei prezzi;
- la fattura così controllata viene archiviata negli scadenziari a seconda della data e della tipologia di pagamento;
- prima della scadenza i documenti sono trasmessi all'Amministratore Delegato che verifica, con la collaborazione delle funzioni competenti, la congruità dei dati inseriti, e sigla a sua volta la fattura per autorizzarne il pagamento;
- in caso di dati non coerenti viene contattato il fornitore invitandolo a fornire le spiegazioni del caso. Tali contatti avvengono per iscritto;
- in presenza della doppia sigla autorizzativa la tesoreria invia all'Amministratore Delegato una mail con oggetto "autorizzazione pagamento" contenente i riferimenti delle fatture da saldare;
- l'Amministratore Delegato conferma il contenuto della mail;
- la contabilità procede al pagamento.

Protocollo 3 – Gestione dei pagamenti e del ciclo di fatturazione passiva – incarichi professionali e consulenze*Gestione operativa*

La gestione del ciclo passivo in relazione agli incarichi professionali e consulenze deve essere improntata al rispetto dei principi esposti al Protocollo 2, con talune specificazioni:

- in occasione del conferimento dell'incarico, o immediatamente dopo in caso di urgenza, è indispensabile l'acquisizione di un preventivo nel quale siano indicate l'oggetto dell'incarico e il suo costo;
- per gli incarichi di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è necessario richiedere almeno due preventivi, fatta salva la facoltà di procedere alla scelta *intuitu personae*;
- in caso di scelta *intuitu personae*, le ragioni di tale decisione devono essere indicate per iscritto;
- in occasione della ricezione della nota pro forma o fattura, la contabilità controlla la correttezza dei dati anagrafici, societari e contabili e conferma i dati a sistema;
- la contabilità esegue un controllo di corrispondenza tra quanto convenuto nel preventivo e quanto riportato in fattura. L'avvenuto controllo di

	<p>congruità è tracciato mediante apposizione della sigla del responsabile del reparto che ha processato l'acquisto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la fattura così controllata e siglata viene archiviata negli scadenziari a seconda della data e della tipologia di pagamento; ▪ prima della scadenza i documenti sono trasmessi all'Amministratore Delegato che verifica la congruità dei dati inseriti, eventualmente con la collaborazione del responsabile del reparto che ha processato l'acquisto, e sigla a sua volta la fattura per autorizzarne il pagamento; ▪ in caso di dati non coerenti viene contattato il fornitore, invitandolo a fornire le spiegazioni del caso. Tali contatti avvengono per iscritto, e sono allegati alla fattura; ▪ in presenza della doppia sigla autorizzativa la tesoreria invia all'Amministratore Delegato una mail con oggetto "autorizzazione pagamento" contenente i riferimenti delle fatture da saldare; ▪ l'Amministratore Delegato conferma il contenuto della mail; ▪ la contabilità procede al pagamento.
--	--

13.4.3. Procedure specifiche per aree sensibili – corruzione tra privati

Dal *risk assessment* è emerso come, in relazione alle attività ordinarie svolte dalla società, vi siano frequenti contatti con soggetti privati. Di conseguenza, vi è un rischio astratto di commissione del reato di cui all'art. 2635 c.c. Si ritiene pertanto necessario adottare, al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c. i seguenti protocolli generali.

È previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la violazione di cui all'art. 2635 c.c., possano potenzialmente diventarlo;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di appaltatori, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato, che possa influenzarne la loro discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Si rendono applicabili, altresì, i Protocolli 2, 3, 4 in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto stabiliscono standard procedurali adeguati a fronteggiare il rischio di commissione di fatti di corruzione tra privati.

In aggiunta ai protocolli previsti dal presente Modello, si rimanda alle seguenti Procedure integrate: *“procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate”*, *“procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing”*, *“procedura per le operazioni con parti correlate”*, *“procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate”*.

14. PARTE SPECIALE C - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO)

14.1. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

La Parte Speciale C analizza i reati c.d. di riciclaggio, introdotti nel Decreto tramite l'art. 25-octies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis c.p. e 648-ter c.p., nonché di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 c.p. commessi dai soggetti di cui all'art. 5, comma I, lettera a) e b). Con L. 9 ottobre 2023, n. 17 è stato inoltre introdotto tra i reati presupposto dell'art. 25-octies l'art. 512-bis c.p., trasferimento fraudolento di valori.

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

L'art. 512-bis c.p. punisce, con la pena della reclusione da due a sei anni, chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione dei reati che seguono.

Per tale violazione, l'art. 25-octies prevede la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. punisce, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, con la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale; per altro verso, se il fatto è di particolare tenuità, si applica una pena diminuita.

Elementi tipici del reato in esame sono (i) la consapevolezza di chi riceve le cose o i beni della loro provenienza criminosa (da intendersi anche come l'accettazione, in chi riceve le cose, del rischio della loro provenienza illecita) e (ii) il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'art. 25-octies del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria va da 400 a 1.000 quote. È prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. punisce, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000, chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se il denaro o le cose provengono da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

L'art. 25-octies del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria va da 400 a 1.000 quote. È prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato e fuori dei casi previsti dalle norme precedenti, con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000, chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Anche per tale reato, è considerata circostanza aggravante il fatto che lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il reato in esame è fattispecie residuale rispetto a quelle di cui ai precedenti articoli 648 e 648-bis c.p., e si contraddistingue rispetto a questi per la condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie.

L'art. 25-octies del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria va da 400 a 1.000 quote. È prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto (e cioè interdizione dall'esercizio delle attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per un periodo non superiore a due anni.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p. punisce, con la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, chi, avendo commesso o concorso in un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'individuazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Non sono tuttavia punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate all'utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata se il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale; per altro verso, la pena è diminuita se il reato riguarda denaro, i beni o le altre utilità che provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Non sono tuttavia punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità sono destinate all'utilizzazione o al godimento personale.

L'art. 25-octies del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione pecuniaria va da 400 a 1.000 quote. È prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive

di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto (e cioè interdizione dall'esercizio delle attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per un periodo non superiore a due anni.

14.2. MAPPATURA DEI RISCHI

Dall'analisi effettuata emerge un potenziale rischio, seppur remoto, di commissione di reati di riciclaggio. La totalità dei pagamenti, tuttavia, avviene a mezzo bonifico, è tracciata o tracciabile, rispondente ad esigenze reali e procedimentalizzata nel dettaglio.

Residua il teorico rischio relativo al delitto di autoriciclaggio quale movimento di danaro in conseguenza di violazioni di carattere fiscale, anche se questa ipotesi appare residuale.

Si ritiene pertanto opportuno adottare, in via prudenziale, alcuni accorgimenti di carattere generale volti a ridurre ulteriormente tali rischi.

A seguito della recente modifica legislativa apportata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha allargato la punibilità del reato di autoriciclaggio ai beni o alle altre utilità conseguite da reato colposo, in astratto, è possibile ritenere che configuri il delitto di autoriciclaggio anche il reimpiego del c.d. risparmio di spesa, conseguito dalla mancata adozione di misure antiinfortunistiche o ritratto dalla commissione di reati di tipo tributario.

Il rischio di commettere il reato in esame con tali modalità, tuttavia, risulta già adeguatamente coperto dalle misure preventive indicate nella parte speciale E – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).

14.3. PROTOCOLLI OPERATIVI

14.3.1. Protocolli generali

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- accettare od effettuare pagamenti in contanti per importi superiori al limite legale;
- accettare pagamenti bancari da conti correnti con nominativi difformi rispetto ai soggetti obbligati a tali pagamenti;
- effettuare pagamenti verso conti correnti con nominativi difformi rispetto ai soggetti beneficiari;
- effettuare o ricevere pagamenti in assenza di documentazione giustificativa.

Obblighi

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla gestione delle transazioni finanziarie con la clientela ed i fornitori;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie da e verso la Società;
- effettuare operazioni bancarie unicamente con istituti di Paesi non iscritti alle *black list* dell'OCSE.

14.3.2. Protocolli speciali

Protocollo 1: gestione e tenuta della contabilità aziendale per fini fiscali	
<p><i>Gestione della contabilità e modalità di pagamento delle fatture</i></p>	<p>Devono essere osservati i seguenti protocolli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve risultare una chiara segregazione di funzioni tra i soggetti che inseriscono la fattura, la controllano, procedono a validazione e al successivo pagamento della stessa; ▪ ogni fattura deve essere obbligatoriamente validata dal responsabile che ha processato l'acquisto nonché dall'Amministratore Delegato; ▪ per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi; ▪ tutta la documentazione propedeutica alla redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio e bilancio consolidato) deve essere archiviata in appositi fascicoli; ▪ in caso di mancata approvazione della fattura, le motivazioni del rifiuto devono essere espressamente annotate a sistema; ▪ ogni documento, contabile o fattura, deve essere timbrato e registrato, nonché avere un apposito giustificativo cartaceo; ▪ tutti i bonifici, salvo casi eccezionali, devono avvenire con la procedura <i>home banking</i>;

In aggiunta ai protocolli previsti dalla presente Parte Speciale, si rimanda al protocollo 2 della Parte Speciale B.

15.0. PARTE SPECIALE D - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DECRETO)

15.1. REATI TRIBUTARI – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, che estende la responsabilità amministrativa dell'Ente anche in relazione ad una serie di delitti tributari. Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, ha aggiunto all'art. 25-quinquiesdecies, il comma 1 bis, con il quale vengono introdotti quali reati presupposto, ex d.lgs. n. 231/01, qualora vengano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, ulteriori reati previsti nel d.lgs. 74/00.

In particolare, costituiscono presupposto dell'applicazione del Decreto le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/00)

L'art. 2 d.lgs. 74/00 punisce, con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, valendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi.

Ai sensi del comma II-*bis* del medesimo articolo, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni qualora l'ammontare degli elementi fittizi sia inferiore a euro 100.000.

Il fatto è da considerarsi commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando gli stessi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenuto a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede, per tale delitto, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/00)

L'art. 3 punisce, con la reclusione da tre a otto anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate – soggettivamente o oggettivamente – ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 30.000 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% degli elementi indicati in dichiarazione o comunque superiore a euro 1.500.000.

Il fatto è da considerarsi commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando gli stessi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenuto a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede, per tale delitto, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

- Emissione di false fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/00)

La violazione di cui all'art. 8 punisce, con la reclusione da quattro a otto anni, chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede, per tale delitto, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote, fino a quattrocento se l'importo è inferiore ad euro 100.000.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/00)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede, per tale delitto, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/00)

L'art. 11 punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Ai sensi del comma II alla stessa pena soggiace chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi per un ammontare superiore ad euro 50.000.

L'art. 25-quinquiesdecies del Decreto prevede, per tale delitto, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

La sanzione pecuniaria per i delitti sinora analizzati può essere aumentata di un terzo ove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità in seguito alla loro commissione.

Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, ha aggiunto il comma I bis all'art. 25-quinquiesdecies, con il quale vengono introdotti quali reati presupposto i seguenti delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n 74, ove siano stati commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/00)

L'art. 4 punisce, fuori dai casi di cui gli art. 2 e 3, con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila, e quando l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo dell'attivo indicato nella dichiarazione, o comunque superiore a due milioni di euro.

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 4, ai fini di detta valutazione non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione di rilevanza fiscale nonché della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Al di fuori di quanto disciplinato al comma 1 bis dell'art. 4 d.lgs. 74/00, il comma 1 ter del medesimo articolo stabilisce la non punibilità per le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento.

L'art 25-quinquiesdecies, al comma 1 bis punisce l'ente con la sanzione pecuniaria fino a 300 quote ove il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs.74/00)

L'art. 5, comma I, punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

La medesima sanzione e soglia di punibilità è prevista dal comma I bis dell'art. 5 per l'omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta.

In entrambe le fattispecie non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

L'art 25-quinquiesdecies, al comma 1 bis, punisce l'ente con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote ove il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- Indebita compensazione (art. 10 quater 74/2000)

L'art 10 quater, comma I, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquanta mila euro

L'art. 10 quater, comma II punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila.

L'art 25-quinquiesdecies, al comma 1 bis punisce l'ente con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote ove il reato sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Se, in seguito alla commissione dei reati tributari, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto nell'art 6 del d.lgs. 74/2000 il comma 1 bis.

Il comma I dell'art. 6 d.lgs. 74/2000 prevedeva la non punibilità a titolo di tentativo le condotte di cui agli artt. 2,3 e 4 del medesimo decreto, mentre il nuovo comma I bis dell'art 6 dispone, con l'eccezione della fattispecie di reato di cui all'art. 8, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la punibilità a titolo di tentativo delle violazioni di cui agli artt. 2, 3, e 4, purché gli atti diretti a commettere i delitti siano compiuti

anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'imposta su valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

15.2. MAPPATURA DEI RISCHI

Dall'analisi effettuata emerge un rischio astratto di commissione di reati tributari in relazione al ciclo di fatturazione e alla procedura di redazione del bilancio.

Si ritiene pertanto opportuno adottare, in via prudenziale, alcuni accorgimenti di carattere generale volti a ridurre ulteriormente tali rischi, e a ribadire l'applicazione dei protocolli 2, 3 e 4 della Parte Speciale A, 1, 2 e 3 della Parte Speciale B e 1 della Parte Speciale C.

15.3. PROTOCOLLI OPERATIVI

15.3.1. Protocolli generali

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé la fattispecie di reato considerata, possano potenzialmente configurarla.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- emettere fatture o formare altri documenti relativi a operazioni non esistenti, o comunque non rispondenti al vero;
- indicare, nelle dichiarazioni dei redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, valendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Obblighi

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione e formazione del bilancio d'esercizio e consolidato della Società, nonché degli altri documenti richiesti dalle leggi, nonché nell'ambito del ciclo di fatturazione, attiva e passiva;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie da e verso la Società.

16. PARTE SPECIALE E - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DECRETO)

16.1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 25-septies del Decreto ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Decreto, pertanto, estende la responsabilità amministrativa dell'Ente alle ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime, che siano cagionate in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In proposito è opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 583, comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni,
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. la lesione è da considerarsi "gravissima", se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

▪ Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 589 c.p. punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Costituisce circostanza aggravante di tale previsione la circostanza che il fatto sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

È altresì circostanza aggravante la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e la lesione di una o più persone.

L'art. 25-septies del Decreto prevede, per l'omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma II, d.lgs. 81/08 (testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro) una sanzione in misura pari a 1.000 quote. In caso di condanna per uno dei reati in esame si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto non inferiori a tre mesi e non superiori ad un anno.

Qualora il reato sia, invece, commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote. In caso di condanna per uno dei reati in esame si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto non inferiori a tre mesi e non superiori ad un anno.

▪ Lesioni Personali Colpose (art. 590, terzo comma, c.p.)

L'art. 590 c.p. punisce, invece, chiunque cagioni ad altri, per colpa, delle lesioni personali. Il terzo comma dell'art. 590 c.p., richiamato dall'art. 25-septies in esame, prevede come circostanza aggravante il fatto che il reato sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 25-septies del Decreto prevede una sanzione non superiore a 250 quote. In caso di condanna per uno dei reati in esame si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

16.2. MAPPATURA DEI RISCHI

Dall'attività di *Risk Assessment* è emerso come, svolgendo la società prevalentemente lavoro d'ufficio vi sia un remoto rischio di commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ritiene tuttavia opportuno adottare, in via prudenziale, alcuni protocolli operativi volti a ridurre tali rischi.

16.3. PROTOCOLLI OPERATIVI

16.3.1. Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Obblighi

La presente sezione prevede l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione di aula.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate, eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure della Società.

16.3.2. Protocolli speciali

Protocollo 1 – Gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	
<i>Documento di valutazione dei rischi</i>	<p>Il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.</p> <p>In particolare, il DVR deve contenere tutte le informazioni utili a descrivere l'organizzazione e l'attività della Società, oltre a identificare e classificare precisamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle che si prevede di adottare. Il DVR deve essere redatto ed aggiornato sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.</p> <p>Il momento formale di aggiornamento e revisione del DVR sono le riunioni periodiche previste dall'art. 35 del d.lgs. 81/08 che si tengono con cadenza almeno annuale.</p> <p>Alle attività relative alla gestione della sicurezza deve essere assegnato uno specifico budget annuale di spesa coerente con i programmi di attività in corso e con il piano di miglioramento concordato in sede di riunione ex art. 35 d.lgs. 81/08.</p> <p>Integrazioni eventuali al budget di spesa che si dovessero rendere necessarie per interventi non previsti possono essere decise nell'ambito dell'autonomia di spesa del Datore di Lavoro.</p>
<i>Modalità di gestione del DVR</i>	<p>La Società, attraverso la figura del delegato in materia di sicurezza sul lavoro, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal documento di Valutazione dei Rischi; ▪ impiegare i collaboratori nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.); ▪ fare osservare a tutti i collaboratori le norme di legge e le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta.
<i>Formazione</i>	<p>È necessario predisporre una pianificazione degli interventi di formazione finalizzati all'adempimento degli obblighi di legge che consenta ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale di acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi.</p>
<i>Controllo</i>	<p>La Società, nell'ambito dell'attività di controllo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilire ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali; ▪ stabilire ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti"; ▪ prevedere modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione; <p>stabilire ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni, degli incidenti e dei "mancati incidenti" occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio di infortuni.</p>

Protocollo 2 – Individuazione e monitoraggio delle disposizioni normative applicabili	
<i>Individuazione e monitoraggio delle disposizioni normative applicabili</i>	<p>La Società assicura la conformità alle norme vigenti garantendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'accessibilità alle norme in materia applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali; ▪ il costante monitoraggio, a cura del RSPP (che riporta al Datore di Lavoro o, ove presente, al Delegato per la Sicurezza), della normativa di riferimento.

Protocollo 3 – Informazione e formazione	
<i>Informazione e formazione</i>	<p>La Società assicura che tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, che sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, addestrato¹.</p>
<i>Informazione</i>	<p>La Società assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lo svolgimento delle riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/08 (ribadendosi che tali riunioni rappresentano il momento formale di aggiornamento e revisione del DVR); ▪ l'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione e, in generale, di tutte le informazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
<i>Formazione</i>	<p>L'attività di formazione e/o addestramento è erogata in conformità dell'accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 81/08.</p> <p>In conformità di tale accordo, è altresì prevista una verifica documentata dell'attività di formazione e/o addestramento; tale documentazione è registrata in apposito registro, anche informatizzato, ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.</p> <p>È prevista una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del datore di lavoro, i dirigenti e i preposti. Le relative attività formative si svolgono interamente con modalità in presenza e sono ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.</p> <p>L'attività di formazione è condotta al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;

¹ L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

	<ul style="list-style-type: none">▪ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;▪ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;▪ garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.
--	--

17. PARTE SPECIALE F - REATI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IRREGOLARE (ART. 25-quinquies DECRETO) DESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO **Errore. Il segnalibro non è definito.**

L'art. 25-quinquies del Decreto ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche per i reati contro la personalità individuale. Per quanto di specifico interesse, è stato introdotto tra i reati presupposto il reato di cui all'art. 603-bis c.p. "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Ove commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, tale reato comporterà la responsabilità dell'ente.

▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

L'art. 603 bis c.p. punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera anche avvalendosi dell'attività di intermediazione altrui, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai sensi della medesima disposizione, sono considerati indici di sfruttamento le retribuzioni difformi ai contratti collettivi nazionali, la violazione reiterata della normativa relativa al riposo e agli orari di lavoro, la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di lavoro o condizioni alloggiative degradanti.

L'art. 25-quinquies del Decreto prevede, per la violazione dell'art. 603 bis c.p., una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. In caso di condanna si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto per la durata non inferiore a un anno.

Ove l'ente venga stabilmente utilizzato all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 Decreto.

17.2. MAPPATURA DEI RISCHI

Dall'attività di *Risk Assessment* è emerso come non sia identificabile un rischio diretto di sfruttamento del lavoro irregolare.

L'evoluzione interpretativa del Decreto e della normativa in materia di Misure di prevenzione è tuttavia nel senso di valorizzare non tanto e non solo la responsabilità diretta dell'ente per tali violazioni, ma di considerare alla stregua di condotte di agevolazione l'affidamento, anche occasionale, di contratti di fornitura e in genere di commesse a enti che violino tali precetti, individuando quindi una sorta di responsabilità da omesso controllo.

In considerazione di ciò, si ritiene opportuno adottare, in via prudenziale e in considerazione delle attività di movimentazione merci appaltate a società di logistica nonché le eventuali attività di installazione e manutenzione presso i clienti, alcuni protocolli operativi volti a ridurre tali rischi.

17.3. PROTOCOLLI OPERATIVI

17.3.1. Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001;

- omettere la puntuale valutazione dell'adeguatezza del fornitore, seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel questionario fornitori e nelle condizioni generali di contratto;
- omettere, in particolare, l'acquisizione relativa alla regolarità contributiva delle società appaltatrici e verificare l'effettivo svolgimento delle attività da parte di personale qualificato.

Obblighi

La presente sezione prevede l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, ai fini della selezione dei fornitori;
- verificare che il personale impiegato dai fornitori sia regolarmente assunto, o che comunque abbia in essere un rapporto professionale con il fornitore, e che sia tecnicamente adeguato all'esecuzione dei contratti;
- verificare il regolare pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori del fornitore attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- verificare che il fornitore non ricorra a subappaltatori in assenza di una previsione contrattuale che a ciò lo autorizzi ovvero di una esplicita autorizzazione da parte della Società;
- verificare che il fornitore rispetti e faccia rispettare ai suoi dipendenti la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la normativa ambientale;
- inserire specifiche clausole contrattuali in cui sia esplicitato l'impegno al rispetto del Modello organizzativo della Società e del suo Codice Etico.

18. PARTE SPECIALE G - I REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. ART. 24-BIS E 25-OCTIES.1 DECRETO)

18.1. I REATI INFORMATICI – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, tenutasi a Budapest il 23 novembre 2001, ed ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis, estendendo la responsabilità amministrativa dell'Ente anche per i delitti informatici e per il trattamento illecito di dati, commessi dai soggetti di cui all'art. 5, comma I, lett. a) e b).

In particolare, i reati presupposto possono essere così descritti:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

L'art. 615-ter c.p. punisce, con la pena della reclusione fino a tre anni, chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: (i) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; (ii) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero è palesemente armato; (iii) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Se i fatti sopra descritti riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena prevista è rispettivamente della reclusione da 1 a 5 anni e da 3 a 8 anni.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma II, lett. a), b) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

L'art. 615-quater c.p. punisce, con la pena della reclusione fino ad un anno e la multa fino ad euro 5.164, chiunque, al fine di procurare a sé o altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a due anni e la multa fino a euro 10.329.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a un massimo di 300 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. b) ed e) (sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies c.p. punisce, con la pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad euro 10.329, chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a un massimo di 300 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 (sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'articolo 617-quater c.p. sanziona, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. La norma punisce, inoltre, con la medesima pena, salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche la condotta di chi, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, rivela, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni: (i) se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; (ii) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; (iii) se il fatto è commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. a), b) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies c.p. punisce, con la pena della reclusione da uno a quattro anni, chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni ove ricorrano le circostanze di cui all'art. 617-quater, II comma, c.p. (sopra indicate).

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. a), b) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui; si procede a querela della persona offesa.

La pena è della reclusione da 1 a 4 anni se (i) il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, o se (ii) il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. a), b) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-ter c.p. al primo comma punisce, con la pena della reclusione da 1 a 4 anni, chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La sanzione è, invece, della reclusione da 3 a 8 anni, nel caso in cui dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. a), b) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

L'art. 635-quater c.p. punisce, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (sopra descritte), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. a), b) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quinquies c.p. punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, chiunque commetta il fatto descritto dall'art. 635-quater c.p. al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se questo sia reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Infine, se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. a), b) ed e) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies c.p. punisce, con la reclusione fino a 3 anni e la multa da euro 51 a euro 1.032, la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé od altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 400 quote, salvi i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, nonché delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lett. c), d) ed e) (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo 24-bis del Decreto ha poi introdotto la sanzione pecuniaria fino a 400 quote per i reati di falso applicati ai documenti informatici aventi efficacia o valore probatorio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 491-bis c.p., si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si tratta in un'eterogenea categoria di reati, che puniscono le falsità, materiali quanto ideologiche, commesse tanto dal pubblico ufficiale che dal privato in atti pubblici o ad essi equiparati.

18.2. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha introdotto l'art. 25-octies.1 del Decreto, prevedendo la responsabilità amministrativa dell'Ente per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Ad oggi, dunque, l'Ente può essere chiamato a rispondere dei seguenti reati presupposto:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).

L'art. 493-ter c.p. punisce, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro, chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra menzionati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto in parola, l'art. 25-octies.1, comma I, lett. a) del Decreto, dispone nei confronti dell'Ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma II.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

L'art. 493-quater punisce, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-

costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto in esame, l'art. 25-octies.1, comma I, lett. b) del Decreto, dispone nei confronti dell'Ente l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a 500 quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma II.

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

L'art. 640-ter, comma II c.p., punisce, con la reclusione uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549, chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Qualora ricorra una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni, e della multa da euro 309 ad euro 1.549.

In relazione a tale reato, l'art. 25-octies.1, comma I, lett. b) del Decreto, dispone nei confronti dell'Ente l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a 500 quote, nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma II.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, infine, ha introdotto l'art. 25-octies.1 del Decreto che, in relazione alla commissione di un delitto che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, dispone l'applicazione all'Ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

18.3. MAPPATURA DEI RISCHI

Dal *risk assessment* condotto è emerso come la Società sia provvista di adeguati sistemi di controllo degli accessi al *server* aziendale: vi sono diversi livelli di autorizzazione alle cartelle dell'archivio aziendale, ogni utente è provvisto di un apposito profilo e gli accessi alle cartelle sono tracciati e verificabili.

La Società risulta, inoltre, provvista di adeguati sistemi di sicurezza informatica, proceduralizzati nel dettaglio.

Per altro verso, con riferimento alla gran parte delle violazioni di cui all'art. 24-bis Decreto, appare difficile individuare quali condotte costituenti reato possano essere commesse ad interesse o vantaggio della Società. Si ritiene pertanto che allo stato vi siano rischi remoti di commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del Decreto.

In ossequio all'approccio prudenziale seguito, tuttavia, si ritiene utile istituire alcuni protocolli generali, linee guida del comportamento degli esponenti in materia di sicurezza informatica.

18.4. PROTOCOLLI OPERATIVI

18.4.1. Protocolli generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società deve porsi sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
- **Integrità:** garanzia che ogni dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente solo in maniera legittima. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano da non essere manomesse o modificate indebitamente da soggetti non autorizzati.
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Obblighi

La presente sezione prevede conseguentemente l'obbligo di conoscere e rispettare:

- tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema informatico, tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.

È inoltre tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
- assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all'Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di Vigilanza da queste esercitate;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali (tanto fissi che portatili) per finalità lavorative.

18.4.2. Protocolli speciali

Protocollo 1 – Codice di comportamento relativo all’uso degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati

<i>Codice di comportamento</i>	<p>In relazione all’utilizzo degli strumenti informatici e alla riservatezza nel trattamento dei dati, devono essere osservate le seguenti linee di comportamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mantenere la riservatezza circa le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, non divulgandone il contenuto con personale interno o esterno alla Società; ▪ è fatto divieto di possedere, installare o utilizzare sui computer aziendali <i>software</i> privi di licenza o idonei a compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici; ▪ è vietato installare nella rete aziendale un proprio <i>software</i>, ovvero visualizzare o scaricare immagini e video estranei allo scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all’utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale; ▪ è vietato porre in essere condotte di <i>hacking</i>, <i>phishing</i> od installare programmi <i>malware</i> nei sistemi informatici aziendali; ▪ è proibito manomettere, sottrarre o distruggere gli archivi, i dati, i programmi aziendali o i dati personali di clienti e terze parti; ▪ è fatto divieto di compromettere i controlli di sicurezza dei sistemi informativi o telematici della Società, dei clienti o di terze parti, nonché di sfruttarne eventuali malfunzionamenti o vulnerabilità per ottenere l’accesso a dati o informazioni differenti da quelli cui si è autorizzati; ▪ utilizzare esclusivamente la casella <i>mail</i> riservata per l’effettuazione di comunicazioni inerenti l’attività lavorativa, evitando l’utilizzo delle caselle di posta elettronica aziendale per l’invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list.
--------------------------------	---

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Modello, si rimanda alla Procedura integrata in materia “IT” che costituisce a tutti gli effetti parte del Modello.

19. PARTE SPECIALE H - I REATI AMBIENTALI (ART. 25 - UNDECIES DECRETO)

19.1. REATI AMBIENTALI – DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 25-undecies del Decreto ha introdotto la Responsabilità dell'Ente per una serie eterogenea di reati c.d. ambientali, che attengono cioè la messa in pericolo – o la lesione – dell'ambiente.

Si tratta di disposizioni presenti all'interno del codice penale o della legislazione speciale, in modo particolare nel d.lgs. n. 152/06.

Con legge 22 maggio 2015, n. 68, inoltre, sono stati introdotti nel nostro ordinamento nuovi delitti contro l'ambiente, per i quali è prevista l'applicazione del Decreto.

Una parte consistente delle violazioni ambientali attiene specie animali protette ed habitat naturali particolari: avuto riguardo alle attività della Società, tali violazioni non appaiono nemmeno astrattamente applicabili. Nondimeno, per completezza si ritiene di riportarne un elenco. Il Decreto stabilisce, per tali violazioni, pene pecuniarie fino a 250 quote.

Vi sono, poi, le disposizioni di cui agli artt. 452-bis ss. c.p., per i quali è utile riportare una breve descrizione delle condotte costituenti reato.

Per quanto attiene, invece, le violazioni previste e punite dal d.lgs. 152/06, si ritiene utile riportare una breve spiegazione di ciascuna fattispecie.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Commercio di esemplari di specie protette (art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150, all. A e C)
- Falsificazione di documenti relativi ad esemplari di specie protette (art. 3 bis l. 7 febbraio 1992, n. 150)
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 l. 7 febbraio 1992, n. 150)
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono stratosferico (art. 3 l. 28 dicembre 1993, n. 549)
- Inquinamento doloso navale (art. 8 d.lgs. 202/07)
- Inquinamento colposo navale (art. 9 d.lgs. 202/07)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

L'art. 452-bis c.p. punisce, con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria o di porzioni estese o significative del sottosuolo, o di un ecosistema e della biodiversità della flora o della fauna. Il Decreto prevede, per la violazione in esame, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per un periodo non superiore a un anno ((interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

L'art. 452-quater c.p. punisce, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque causi un disastro ambientale. Ai sensi della medesima disposizione, per disastro ambientale deve intendersi l'alterazione irreversibile di un ecosistema, l'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione sia particolarmente onerosa o l'offesa della pubblica incolumità.

Per tale violazione, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-quinquies c.p., i delitti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater possono essere commessi anche per colpa. In tal caso, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Per tale violazione, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

L'art. 452-sexies c.p. punisce, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, la cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono illegittimo di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto derivi un pericolo di compromissione o deterioramento dell'acqua, dell'aria o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Per tale violazione, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

- Norme in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

La disposizione in esame contiene diverse fattispecie di reato relative alle violazioni in materia di scarico delle acque reflue.

Il comma I della disposizione contiene un reato di pericolo, attraverso il quale viene sanzionata, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro, l'assenza o l'irregolarità dell'autorizzazione agli scarichi.

I commi successivi, invece, sanzionano l'eventuale livello inquinante delle acque scaricate, sia con riferimento alle soglie che con riferimento al genere di sostanze ivi contenute.

Le medesime sanzioni vengono applicate anche agli scarichi al suolo, ai sensi dell'art. 103, nel sottosuolo, art. 104, ed a quelli in mare.

Il Decreto prevede, per le violazioni in esame, sanzioni pecuniarie modulate tra 150 e 300 quote, a seconda della violazione commessa.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06)

L'art. 256 del codice dell'ambiente sanziona l'abusiva attività di gestione dei rifiuti.

La tutela della norma va a coprire le diverse condotte contemplabili in relazione al bene protetto: al comma I, infatti è sanzionata l'attività di raccolta, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene variano a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi (arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro) o pericolosi (arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro). Tali sanzioni si applicano, altresì, ai titolari delle imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti.

Il comma III della medesima norma, invece, punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, differenziando il regime sanzionatorio a seconda che sia una discarica di rifiuti non pericolosi (arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro) o pericolosi (arresto da uno a tre anni ed ammenda da 5.200 a 52.000 euro). La medesima disposizione stabilisce, inoltre, la confisca obbligatoria dell'area.

Il Decreto prevede, per le violazioni in esame, sanzioni pecuniarie modulate tra 150 e 300 quote, a seconda della violazione commessa.

- Omessa bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06)

La violazione di cui all'art. 257 del testo unico punisce chi, avendo cagionato l'inquinamento di un'area, non provveda a bonificarla ai sensi della legge, o commetta irregolarità formali e comunicative rispetto a tali attività. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata, ai sensi del comma III, all'effettuazione delle opere di bonifica e ripristino.

Il Decreto prevede, per tale violazione, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/06)

La violazione in esame contiene due violazioni amministrative relative alle eventuali inesattezze dei registri, e una fattispecie penale per chi fornisca, in tali registri e comunicazioni, false indicazioni sulla natura la composizione e le caratteristiche dei rifiuti. Tale violazione è punita con la reclusione fino a due anni.

Il Decreto prevede, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/06)

Tale violazione punisce, con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 1.550 a 26.000 euro, chi spedisce rifiuti in violazione delle disposizioni di cui al regolamento CEE 259/93.

Il Decreto prevede, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/06)

La violazione in esame sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni, chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, effettua attività di traffico di rifiuti avvalendosi di un apparato organizzativo e continuativo. Qualora si tratti di rifiuti ad alta radioattività, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il Decreto prevede, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, mentre per i rifiuti radioattivi la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs. 152/06)

L'art. 260 bis punisce, a livello amministrativo, talune irregolarità sui sistemi informatici di controllo della tracciabilità dei rifiuti, utilizzando invece lo strumento penale in relazione alle falsità ed alterazioni di tale documentazione.

Il Decreto prevede, per tale violazione, la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote, a seconda della violazione commessa.

- Emissioni inquinanti (art. 279 d.lgs. 152/06)

La violazione in esame sanziona, con l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 1.032 euro, il superamento dei limiti per le emissioni stabiliti dall'Autorizzazione ambientale e dagli allegati I, II, III e V del medesimo testo unico, nonché il superamento del limite di qualità dell'aria.

Il Decreto prevede, per tale violazione, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

18.2. MAPPATURA DEI RISCHI

Dal *risk assessment* condotto è emerso un rischio ridotto di commissione di reati ambientali.

L'attività di gestione di rifiuti, in particolare quelli speciali (ad es. toner delle stampanti) risulta affidata a società esterna.

In un'ottica meramente prudenziale, si ritiene utile predisporre alcuni criteri di comportamento cui improntare le attività dei Destinatari, in particolare con riguardo ai controlli in materia di rifiuti.

19.3. PROTOCOLLI OPERATIVI

19.3.1. Protocolli Generali

Divieti

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Obblighi

La presente sezione prevede conseguentemente l'obbligo di:

prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;

- prevedere un adeguato sistema di Vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di protezione ambientale da parte dei lavoratori;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale, ove esistente;
- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale.

19.3.2. Protocolli speciali

Protocollo 1 – Selezione e processo di gestione dei rapporti con le società incaricate dello smaltimento dei rifiuti	
<i>Individuazione dei fornitori</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>outsourcer</i>, i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, la società incaricata dello smaltimento, devono essere scelti con metodi trasparenti; ▪ la Società deve nominare un responsabile in materia di gestione dei rapporti con la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti; ▪ gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, nonché alla società incaricata allo smaltimento dei rifiuti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito; ▪ il responsabile rifiuti deve verificare, preventivamente, l'esistenza dei requisiti previsti per legge in capo alle società che si occupano dei rifiuti; ▪ il responsabile rifiuti deve effettuare controlli periodici volti a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti verificati in fase di selezione della società esterna; ▪ il responsabile rifiuti deve monitorare che i fornitori esterni effettuino l'attività di raccolta dei rifiuti in conformità alla normativa in materia ambientale; ▪ il responsabile rifiuti deve monitorare che l'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti avvenga nei termini di legge; ▪ i contratti di cui sopra devono contenere clausole standard circa l'accettazione del contenuto del Modello; ▪ nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.